



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

-702/06

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Oggetto

Riduzione del pignoramento

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
- Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
- Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere -
- Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
- Dott. Giovanni FEDERICO - Consigliere -

R.G.N. 10198/02

Cron. 702

Rep. 188

Ud. 19/10/05

contributo unificato

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:


ROLO BANCA 1473 SPA, in persona del Procuratore Speciale avv. Michele Faldella, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ALBISINNI, che la difende unitamente all'avvocato ANTONIO RIZZO, giusta delega in atti;

SIEMME NEW s.r.l.

- ricorrente -

contro

~~_____~~, ~~_____~~, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che li difende con procura speciale del dott. Notaio Antonio Cito, in



2005

1865

M



Aradeo (Lecce), del 10/05/02, Rep.140;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 3554/01 del Tribunale di LECCE,
seconda sezione stralcio, emessa il 19/10/01,
depositata il 20/11/01, R.G.1633/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/10/05 dal Consigliere Dott. Francesco
TRIFONE;

udito l'Avvocato Luigi ALBISINNI;

udito l'Avvocato Stefano DI MEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto APICE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso al giudice dell'esecuzione il Credito
Romagnolo, trasformato successivamente in Rolo Banca
1473 spa, creditore procedente con espropriazione immo-
biliare in danno di [REDACTED] e di [REDACTED]
proponeva opposizione alla ordinanza con la quale
il giudice dell'esecuzione, degli immobili oggetto
dell'espropriazione forzata, aveva ridotto il pignora-
mento ad un solo di essi di proprietà del debitore [REDACTED].

Sosteneva il creditore opponente che era stata vio-
lata la norma di cui all'art. 558 cod. proc. civ.; che



era errata la valutazione dei beni pignorati; che era inammissibile l'estensione della riduzione del pignoramento al debitore che non la aveva richiesta; che il provvedimento era invalido, perché il bene limitatamente al quale era stato mantenuto il pignoramento non era stato indicato con i suoi dati catastali.

Il tribunale di Lecce rigettava l'opposizione e condannava la banca ricorrente alle spese del giudizio

Al riguardo considerava che:

da nessun atto del processo esecutivo risultava che i beni pignorati esclusi dall'espropriazione fossero anche soggetti ad ipoteca a garanzia del credito azionato esecutivamente:

la riduzione del pignoramento è ammessa anche quando i beni assoggettati all'esecuzione risultano tutti ipotecati a garanzia del credito per il quale si procede, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, non si trattava di ipoteca volontaria, ma di ipoteca iscritta in virtù del medesimo titolo giudiziale con il quale si era proceduto al pignoramento;

era congrua la valutazione che era stata data del bene al quale era stato ridotto il pignoramento, anche perché la diversa stima, che ne aveva dato l'esperto di parte, risultava comunque sufficiente a garantire il soddisfacimento della pretesa esecutiva;



alla riduzione il giudice poteva procedere pure in assenza della richiesta dell'altro debitore assoggettato all'esecuzione e l'esclusione poteva avere ad oggetto anche i beni dei quali il debitore istante per la riduzione non era titolare;

l'omessa indicazione dei dati catastali dell'immobile sul quale doveva concentrarsi l'espropriazione forzata non comportava l'invalidità del provvedimento limitativo.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Rolo Banca 1473 spa, che ha affidato l'impugnazione a tre motivi.

Hanno resistito con controricorso i debitori esecutati Mario Chiriatti e Maria Gina Gala.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 112, 115, 116, 496 e 558 cod. proc. civ., 186 disp. att. stesso codice, 2697, 2827, 2872, 2874, 2875 e 2911 cod. civ.- la banca ricorrente, articolando la doglianza in due rilievi, con il primo di essi lamenta che il tribunale avrebbe palesemente violato la disciplina attinente alla valutazione delle prove ed all'onere probatorio nella parte in cui aveva affermato che da nessun dato del processo esecutivo era dato



evincere che i beni pignorati fossero anche soggetti ad ipoteca a garanzia del credito azionato esecutivamente.

Assume, invece, che la circostanza risultava dai documenti depositati (attestanti l'iscrizione dell'ipoteca avvenuta il 21 dicembre 1988 al n.42025 d'ordine e al n. 3225); che del deposito della documentazione era espresso richiamo nell'atto di opposizione ex art. 617, 2° comma, cod. proc. civ.; che l'esistenza dell'ipoteca era confermata anche dai quesiti che erano stati posti al consulente tecnico d'ufficio; che il tribunale avrebbe dovuto acquisire al processo di opposizione il fascicolo dell'esecuzione, contenente la documentazione in questione, e che dall'esame di esso il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto prescindere.

Con il secondo rilievo la banca ricorrente sostiene che la riduzione del pignoramento può riguardare solo i beni non ipotecati a garanzia del creditore precedente e che il pignoramento avente ad oggetto i soli beni assoggettati alla garanzia del vincolo ipotecario, del quale non sia stata prima ottenuta la riduzione in base al diverso istituto ex art. 2872 e ss. cod. civ., non è suscettibile di essere limitato secondo le modalità dell'art. 496 cod. proc. civ.

Il secondo profilo della censura, il cui esame deve



logicamente precedere l'altro rilievo concernente il vizio di motivazione, non può essere accolto, poiché non è fondata la tesi della banca ricorrente secondo cui la riduzione del pignoramento non possa avere ad oggetto i beni ipotecati a garanzia del credito per la realizzazione del quale si procede all'espropriazione forzata.

A sostegno della sua tesi -a conforto della quale richiama il risalente specifico precedente di Cass., 22 giugno 1967 n. 1488, che questo Collegio ritiene di non potere confermare- la banca ricorrente dichiara che debba porsi la lettura delle norme processuali di cui agli art. 496 e 558 cod. proc. civ., integrata con i principi del diritto sostanziale nella materia, ed espone le seguenti argomentazioni:

a) la norma di cui all'art. 2911 cod. civ., che fa divieto al creditore ipotecario di assoggettare a pignoramento gli altri immobili del debitore se non unitamente a quelli gravati dall'ipoteca, costituisce disposizione a tutela non solo dei creditori chirografari, quanto pure del debitore esecutato, cui evita gli aggravii superflui che gli deriverebbero dall'assoggettamento al pignoramento di beni ulteriori rispetto a quelli già vincolati dalla garanzia reale dell'ipoteca;



b) dalla suddetta disposizione si chiariscono anche il disposto e la ratio delle norme di cui agli art. 496 e 558 cod. proc. civ., che pongono confini ben delineati alla riduzione del pignoramento immobiliare quando il creditore abbia agito nell'ambito della sua garanzia ipotecaria, ciò nel senso che il debitore può chiedere, ed il giudice può disporre, la riduzione del pignoramento immobiliare solo quando il creditore ha sottoposto a pignoramento beni diversi da quelli ipotecati in suo favore;

c) in particolare, l'art. 558 cod. proc. civ. limiterebbe la facoltà del debitore di chiedere la riduzione del pignoramento tutte le volte in cui il pignoramento medesimo sia stato eseguito nei limiti della garanzia ipotecaria, sicché il pignoramento di immobili non ipotecati viene a costituire il presupposto per l'applicazione del rimedio della riduzione;

d) lo specifico mezzo di tutela, accordato al debitore per evitargli di subire iscrizioni di ipoteche in misura sproporzionata rispetto al debito da garantire, è quello dell'istituto della riduzione ipoteche, ai sensi degli art. 2872 e ss. cod. civ., nella prevista ipotesi dei beni aventi un valore superiore all'importo del credito.

Le ragioni della suddetta opinione (che identifica



il presupposto necessario della riduzione nel fatto che il pignoramento venga a cadere su beni non ipotecati e che a questi soltanto vorrebbe ridurre l'ambito oggettivo di operatività dell'istituto di cui all'art. 496 cod. proc. civ.) non possono essere condivise per le considerazioni di seguito esposte, che consentono di affermare che la riduzione ben può essere riferita anche al caso in cui il pignoramento abbia riguardato esclusivamente beni ipotecati.

Anzitutto, la norma dell'art. 2911 cod. civ. pone, per il creditore ipotecario, il divieto di sottoporre a pignoramento i beni immobili non ipotecati, ma non introduce anche il divieto di pignorare i beni mobili del debitore (Cass., n. 1294/78).

La ratio, quale innanzi indicata, della disposizione dell'art. 2911 cod. civ. di tutela contemporanea dei creditori chirografari e del debitore esecutato, si realizza, pertanto, solo nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, poiché, ove il creditore ipotecario proceda, invece, alla sola espropriazione mobiliare, prevale la diversa giustificazione del favor che la legge accorda all'esecuzione mobiliare, per le sue caratteristiche di semplicità, speditezza ed economia.

Di conseguenza, non è dalla norma di cui all'art. 2911 cod. civ. che si ricava il principio, generale ed



assoluto, che l'espropriazione dei beni ipotecati debba sempre precedere quella di ogni altro bene del debitore non assoggettato a garanzia reale del credito per il quale si procede, dato che ciò non accade nel caso della sola esecuzione sui beni mobili del debitore.

Quanto, poi, all'argomento che la banca ricorrente vorrebbe trarre dalla disposizione degli art. 2872 e ss. cod. civ., deve osservarsi che i due istituti della riduzione delle ipoteche e della riduzione del pignoramento adempiono a scopi diversi.

Infatti, la riduzione delle ipoteche è diretta ad incidere sulla misura della garanzia reale e vuole evitare che il patrimonio del debitore sia ingiustamente gravato oltre i limiti del credito, cui la garanzia medesima accede; la riduzione del pignoramento è una delle misure speciali, che, allo stesso modo delle altre previste dagli articoli 483, 504 e 558 cod. proc., si inquadra tra quelle predisposte per evitare eccessi nell'uso del procedimento di espropriazione forzata.

Sicché, al di là dell'apparente analogia (che, secondo la tesi sviluppata dalla banca ricorrente, consisterebbe nel considerare l'istituto della riduzione del pignoramento l'omologo, nel processo esecutivo, dell'istituto della riduzione delle ipoteche, prima del processo, per cui, l'uno come rimedio preventivo e



l'altro come misura successiva, eviterebbero entrambi che si abusi dello strumento processuale), deve, in realtà, più esattamente ritenersi che solo la riduzione del pignoramento si pone come uno dei rimedi siffatti, informata com'è ad assicurare una esigenza di sicuro carattere pubblicistico, dato che, se alla riduzione delle ipoteche si può procedere -peraltro nei casi in cui essa è ammessa (art. 2874 cod. civ.)- soltanto ad istanza di parte, alla riduzione del pignoramento può dare corso d'ufficio il giudice dell'esecuzione, allo stesso modo di quel che accade in caso di cessazione della vendita forzata, ai sensi della disposizione di cui all'art. 504 cod. proc. civ., quando il prezzo già ottenuto risulti sufficiente a realizzare completamente le ragioni dei creditori.

Ed è proprio nella norma dell'art. 504 cod. proc. civ. (che realizza in via successiva i medesimi effetti che, prima della vendita, possono conseguire dalla riduzione del pignoramento, di cui sostanzialmente costituisce applicazione) che deve trarsi la decisiva conferma che l'istituto di cui all'art. 496 cod. proc. civ. si rende senz'altro praticabile anche quando il pignoramento sia caduto esclusivamente su beni immobili ipotecati a garanzia del credito azionato, poiché l'effetto di liberare dall'esecuzione i beni eccedenti



lo scopo dell'espropriazione è auspicabile che si attui in via preventiva per la evidente esigenza dell'economia del giudizio.

Nessun argomento, invece, a favore della tesi esposta dalla banca ricorrente può ricavarsi dalla disposizione dell'art. 558 cod. proc. civ., la quale, attraverso gli strumenti della riduzione del pignoramento ovvero della sospensione della vendita, pone solo la regola per la quale nella esecuzione immobiliare la vendita degli immobili ipotecati deve avere priorità rispetto a quella degli altri immobili non ipotecati, ma non esclude che la riduzione possa essere estesa anche agli immobili ipotecati quando il loro valore sia superiore a quello di tutti i crediti azionati.

Del resto, non si vede perché la riduzione del pignoramento debba essere esclusa in ipotesi di assoggettamento all'esecuzione di soli beni immobili gravati da ipoteca, considerato che la garanzia reale non viene meno per effetto della disposta riduzione ex art. 496 cod. proc. civ. e continuerà ad assistere il credito, che dalla esecuzione non abbia poi a ricevere completa soddisfazione.

Può, quindi, conclusivamente affermarsi il seguente principio di diritto: "La riduzione del pignoramento, purché restino assoggettati ad esecuzione solo immobili



ipotecati, può essere disposta in base all'art. 496 cod. proc. civ., sebbene ciò comporti che ad essere liberati dal pignoramento siano altri beni ipotecati. Invero, da un lato, ciò non significa sottrarre il bene al vincolo della causa di prelazione, che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se il credito risulterà insoddisfatto; dall'altro, gli artt. 2911 cod. civ. e 558 cod. proc. civ. perseguono lo scopo che ad essere pignorati siano prima gli immobili ipotecati e poi altri immobili, ma, purchè all'espropriazione restino assoggettati immobili ipotecati, non escludono che altri immobili, ipotecati o non ipotecati, vi siano sottratti, se si delinea una situazione di eccesso nel ricorso all'espropriazione."

Dichiarata ammissibile la riduzione del pignoramento pur quando essa ha ad oggetto immobili ipotecati, resta assorbita l'altro rilievo dell'esaminato motivo, giacché non mette conto accertare se, nella specie, la riduzione abbia riguardata in tutto o in parte anche gli immobili ipotecati.

Con il secondo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 81, 100, 112, 132 e 496 cod. proc. civ.- la società ricorrente critica la sentenza di secondo grado sia perché il giudice del merito aveva consentito la



riduzione del pignoramento nonostante che la relativa istanza fosse stata avanzata dal solo debitore esecutato [redacted]; sia perché, non versandosi in una situazione di sostituzione processuale, in difetto della domanda di riduzione della debitrice [redacted] l'altro debitore non aveva legittimazione attiva a richiedere che dal pignoramento fossero esclusi i beni di cui titolare esclusiva era la stessa [redacted]

La censura non è fondata per nessuna delle due critiche che la banca ricorrente muove al provvedimento di riduzione del pignoramento.

Quanto al fatto che alla riduzione non si sarebbe potuto procedere se non a seguito della istanza di entrambi, e non di uno solo, dei debitori assoggettati all'espropriazione, osserva questa Corte che il giudice dell'esecuzione, secondo la espressa previsione della norma di cui all'art. 496 cod. proc. civ., alla riduzione può anche procedere d'ufficio, sicché, trattandosi di materia sottratta alla esclusiva disponibilità delle parti interessate, non è configurabile il preteso vizio di ultrapetizione, che la parte ha ritenuto di ravvisare in conseguenza dell'accoglimento di istanza non formulata da tutti i soggetti legittimati a richiederla.



In relazione, poi, al fatto che il provvedimento ex art. 496 cod. proc. civ. non avrebbe potuto escludere dall'espropriazione i beni in proprietà esclusiva del debitore che non aveva formulato la richiesta di riduzione, rileva questa Corte (in disparte la considerazione che trattasi di censura cui sarebbe stato interessato eventualmente l'altro debitore e che, perciò, concreta per la banca ricorrente una eccezione de iure tertii) che la valutazione del giudice dell'esecuzione relativa al mantenimento del pegno sui beni di uno soltanto dei debitori in solido costituisce apprezzamento discrezionale, che non implica aggravamento della condizione del debitore esecutato, i cui beni continuano ad essere oggetto dell'espropriazione, e che non incide sulla situazione del creditore precedente..

Al riguardo, invero, questo giudice di legittimità (Cass., n. 1305/86) ha già affermato che la valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento è affidata al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, anche relativamente alla eventuale concentrazione della misura cautelare sui beni di uno soltanto di più condebitori in solido, precisando che, in tal caso, neppure il proprietario dei beni rimasti assoggettati all'esecuzione è abilitato a dolersi della adozione del provvedimento, che, se pur vantag-



gioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo.

Con il terzo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 568 e 132 cod. proc. civ.- la banca ricorrente sostiene che il giudice del merito avrebbe disapplicato la disciplina di cui al predetto art. 568 relativamente alla valutazione che dei beni pignorati era stata compiuta per decidere sulla istanza di riduzione.

Sostiene che, nel determinare il valore dei beni che rimanevano assoggettati all'esecuzione, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto discostarsi dal criterio di cui al primo comma dell'art. 15 cod. proc. civ. solo nel caso in cui il valore stabilito col parametro del tributo gravante sull'immobile si fosse rivelato manifestamente inadeguato, circostanza questa della quale non aveva dato alcuna motivazione, giacché si era limitato a recepire le indicazioni fornitegli dal consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva accorpato beni catastalmente ed originariamente indipendenti e li aveva valutati erroneamente come un tutt'uno.

Il motivo non può essere accolto.



Devesi, infatti, considerare che, in relazione ad istanza di riduzione del pignoramento, è implicita nella nomina di un esperto per la valutazione del bene pignorato l'apprezzamento della inadeguatezza del valore derivante dall'applicazione del criterio presuntivo di cui all'art. 15, primo comma, cod. proc. civ..

Occorre, quindi, rilevare che, trattandosi di mera *quaestio facti*, non è censurabile la valutazione che, sulla scorta dei criteri e delle risultanze del disposto accertamento tecnico d'ufficio, è stata data al bene rimasto pignorato, avendo, peraltro, il giudice del merito conclusivamente osservato che anche dalla stima dell'esperto di parte era risultato un valore dell'immobile sufficiente a realizzare la pretesa esecutiva.

Il ricorso, quindi, è rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono interamente compensate tra le parti, ravvisati i giusti motivi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella particolarità della questione decisa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 19 ottobre 2005

Il Consigliere est.

Il Presidente

16

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Baitta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 16 GEN 2006
IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Baitta